

Predella journal of visual arts, n°58, 2025 www.predella.it - Monografia / Monograph 

Direzione scientifica e proprietà / *Scholarly Editors-in-Chief and owners:*

Gerardo de Simone, Emanuele Pellegrini - predella@predella.it

Predella pubblica ogni anno due numeri online e due numeri monografici a stampa /

Predella publishes two online issues and two monographic print issues each year

Tutti gli articoli sono sottoposti alla peer-review anonima / All articles are subject to anonymous peer-review

Comitato scientifico / *Advisory Board:* Diane Bodart, Maria Luisa Catoni, Michele Dantini, Annamaria Ducci, Fabio Marcelli, Linda Pisani, Neville Rowley, Francesco Solinas

Redazione / *Editorial Board:* Elisa Bassetto, Livia Fasolo, Elena Pontelli, Sara Tonni

Assistenti alla Redazione / *Assistants to the Editorial Board:* Teresa Maria Callaioli, Angela D'Alise, Matilde Mossali, Domiziana Pelati, Ester Tronconi

Impaginazione / *Layout:* Elisa Bassetto, Elisa Bernard, Sofia Bulleri, Agata Carnevale, Nicole Crescenzi, Rebecca Di Gisi, Matilde Medri, Elisabetta Tranzillo

Predella journal of visual arts - ISSN 1827-8655

**Nove semplici proposte per il
miglioramento – con effetto
immediato – delle procedure in tema
di circolazione internazionale delle
opere d’arte**

The essay addresses one of the most pressing issues in the art sector: improving procedures for the international circulation of artworks while balancing cultural heritage protection with private property rights and economic freedom. In the absence of legislative reform, it outlines nine practical proposals that could be implemented immediately – without changing existing laws – to enhance efficiency, transparency, and credibility. These include limiting the annulment of export licenses, ensuring consistent evaluation criteria, respecting deadlines, increasing data accessibility, simplifying import/export procedures, and promoting flexible mechanisms for reviewing cultural property status in light of evolving scholarship.

Una delle tematiche maggiormente sentite dagli operatori del settore è senz’altro quella del miglioramento delle procedure per la circolazione dei beni artistici, che sappia conciliare le esigenze di tutela di un bene di interesse culturale con quelle – altrettanto legittime – della proprietà privata e della libera iniziativa economica. Tale non semplice compromesso oggi sconta un’altra difficoltà: l’esigenza di trovare delle soluzioni in tempi rapidi, al fine di evitare un’eccessiva (e ingiustificabile) sofferenza degli operatori del settore.

In attesa della risposta del Legislatore a tale problematica, si impone quindi la necessità di ricercare delle soluzioni “a effetto immediato”, che – senza dover attendere incerti e lunghi *iter* legislativi – possano dare nuova linfa al mercato delle opere d’arte in Italia.

A tal fine, sotto il profilo metodologico, occorre – ad avviso dello scrivente – prima individuare i problemi e, in seguito, fornire le soluzioni (o, almeno, delle proposte di soluzione) a tali problemi. Iniziamo da questi ultimi, riassumibili in quattro macrocategorie:

a) scarsa credibilità all’estero del titolo italiano all’esportazione (l’Attestato di libera circolazione), dovuta ai recenti annullamenti in autotutela di attestati emessi diversi anni orsono (anche dieci anni fa);

b) tempistiche eccessive per il rilascio dell’Attestato di libera circolazione e/o per la Certificazione di importazione temporanea;

c) eccessivo arbitrio da parte degli uffici periferici nelle valutazioni ai fini del rilascio o meno dell’Attestato di libera circolazione;

d) staticità e sostanziale irremovibilità del provvedimento di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, la cd. “notifica”.

Criticità, quelle testé individuate, che indeboliscono sensibilmente l'operatore italiano rispetto a quello di altri Paesi (comunitari e non). Posto il problema, occorre però adesso fornire una proposta di soluzione, in quanto – come si suol dire – “se porti un problema e non porti una soluzione, fai anche tu parte del problema”.

Ecco quindi nove semplici soluzioni, che consentirebbero – con effetto immediato (ossia, senza cambiare alcuna norma) – di contenere al massimo le predette problematiche:

1) limitare i casi di annullamento dell'Attestato di libera circolazione oltre il termine dei 12 mesi (previsto all'art. 21 nonies, l c., l.n. 241/90) alle sole ipotesi in cui vi sia stato un accertamento giudiziale di merito da parte di un giudice penale in ordine a una consapevole mendace o falsa rappresentazione. In tal modo, si farebbe infatti ricorso all'annullamento in autotutela oltre i 12 mesi (che, per legge, rappresenta un'ipotesi eccezionale) solo in presenza di accertamenti giudiziari penali di merito, dando quindi maggiore stabilità e credibilità al titolo italiano all'esportazione e, in generale, alla nostra amministrazione dei beni culturali.

In passato, invece, si è fatto ricorso a tale istituto anche sulla base di semplici post su Facebook e/o di ricostruzioni investigative parziali e unilaterali, senza il necessario contraddittorio, quantomeno in fase istruttoria di merito, creando così la diffusa e fondata preoccupazione che il titolo italiano all'esportazione potesse essere annullato, in qualunque tempo e senza il predetto accertamento giudiziale penale di merito, rendendo l'Attestato di libera circolazione poco stabile e credibile. Operativamente: in sede di decreto dirigenziale, basterebbe specificare che l'amministrazione possa ricorrere allo strumento dell'annullamento in autotutela (oltre i 12 mesi) solo in presenza di un accertamento giudiziale di merito da parte di un giudice penale in ordine a una mendace o falsa rappresentazione o – comunque – non sulla base di informazioni unilaterali e non sviluppate in un contraddittorio processuale di merito.

In tal senso, un significativo passo in avanti è stato fatto, nel senso sopra indicato, dalla Corte Costituzionale, che – nella storica (per il settore) sentenza n. 88/25 – ha chiarito che, in assenza di dichiarazioni mendaci e/o false rappresentazioni, il titolo all'esportazione non possa essere annullato decorso il predetto termine di 12 mesi (tacciato dal Consiglio di Stato di incostituzionalità in sede di remissione della questione alla Consulta, che l'ha rigettata ritenendola infondata);

2) far comprendere agli Uffici Esportazione che il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* impone il vincolo/diniego all'esportazione solo in presenza di un documentato e riscontrato interesse culturale particolarmente importante/ eccezionale, ponendo così fine all'attuale “inflazione” del vincolo, che viene oggi apposto – alcune volte – anche per beni privi di un comprovato interesse

culturale particolarmente importante. Operativamente: mediante un richiamo a un'applicazione rigorosa delle linee-guida esistenti, che andrebbero implementate nel senso di cui sopra;

3) certezza dei tempi in tema di rilascio dei titoli per l'esportazione, mediante una semplice applicazione del principio secondo il quale i termini debbano essere rispettati (anche al fine di rendere più competitivo l'operatore italiano rispetto a quello straniero). Operativamente: basterebbe applicare quanto previsto dall'Atto d'indirizzo (pp. 20 e 30), secondo cui l'Ufficio Esportazione, in assenza di risposta dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, in sede di commissione consultiva, o di altri esperti interessati entro i termini previsti dalla legge previsti dall'art. 68, debba decidere sulle base delle valutazioni della commissione territoriale;

4) istituire e rendere fruibile al pubblico il database dei beni notificati, per garantire una diffusa conoscenza del nostro patrimonio culturale. Operativamente: dando effettiva applicazione a quanto previsto dall'art. 17 del *Codice dei beni culturali* (d.lgs. 42/04).

5) estensione della durata delle cd. autocertificazioni per l'esportazione dei beni cd. "sotto-soglia": al fine di agevolare l'operatività degli Uffici Esportazione, sarebbe molto importante, dal punto di vista operativo, prevedere – in adesione a quanto disciplinato sul punto dal DPR 445/00 – che le predette autocertificazioni abbiano una durata di cinque anni, pari, cioè, a quella del documento – ossia, l'Attestato di libera circolazione – che sostituiscono. Operativamente: applicare quanto previsto dagli articoli 47 e 48 del DPR 445/00 per quanto concerne la durata delle cd. autocertificazioni per i beni 50/70 e per i cd. beni sotto-soglia;

6) importazione temporanea, modifica della circolare n. 28/20 (corpo meccanico/corpo mistico) nel punto in cui prevede che, in caso di modifica del corpo mistico (concetto, peraltro, di per sé alquanto generico e indeterminato), l'amministrazione non possa concedere lo "scarico" del Certificato di avvenuta spedizione/importazione. E invero, l'attuale regime introdotto nel 2020 ha comportato il rischio che nessuno porti più opere in Italia per restauro e/o studio (con conseguente perdita di un'eccellenza italiana) nel timore che, in caso di modifica dell'attribuzione a seguito di studio e/o restauro, l'opera, lecitamente importata dall'estero, non possa più uscire dall'Italia attraverso lo scarico del Certificato di avvenuta spedizione. Operativamente: mediante una mera modifica della circolare Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio n. 28/20;

7) snellimento delle procedure di importazione temporanea: introduzione, mediante circolare ministeriale, dello scarico di Certificato di avvenuta spedizione/importazione per via telematica, con visione del bene solo a richiesta dell'Ufficio ove ritenga tale visione utile alla decisione dello scarico;

8) evitare casi di “notifiche” in mostra, allo scopo di ricreare un patto di fiducia fra Amministrazione e collezionista, che – in caso di pericolo di notifica in Mostra – si asterrà (comprensibilmente) dal prestare i propri beni a musei, mostre, istituzioni, con evidente nocumento per la comunità scientifica e per l’intera collettività che si vedrebbe così privata del diritto alla conoscenza delle opere d’arte;

9) rendere la “notifica” uno strumento non inamovibile, ma in grado di adeguarsi ai tempi. E invero, la storia dell’arte e, quindi, la conoscenza e l’importanza di una determinata opera d’arte cambia nel tempo in ragione delle sempre crescenti evoluzioni della storia dell’arte. Ad esempio, l’opera di un determinato artista, “notificata” negli anni Cinquanta in quanto rara, potrebbe non esserlo oggi (a diversi decenni dall’apposizione del vincolo), a causa dell’implementazione nelle collezioni pubbliche di opere del medesimo artista. E ancora, un’opera originariamente attribuita a un dato artista, alla luce delle nuove conoscenze in materia, potrebbe essere declassata a “bottega di” o ad “ambito di”.

Ebbene, in tali casi (ma vi sarebbero tanti altri esempi da poter fare), vi è da chiedersi che senso abbia continuare a mantenere un provvedimento di notifica su tali opere, condannandole – in eterno – alla conoscenza dell’epoca in cui fu apposto il vincolo. Operativamente: basterebbe rendere lo strumento della cd. “denotifica”, previsto dall’art. 128 del d.lgs. 42/04, vivo e capace di adattare la “notifica” ai mutamenti delle conoscenze in materia.

Posto il problema, trovate le soluzioni per risolvere – con immediatezza – il problema (in attesa di una riforma legislativa che renda l’operatore italiano stabilmente più concorrenziale sul mercato internazionale), è adesso però indispensabile che l’Amministrazione passi dalle parole ai fatti, dando effettiva applicazione a tali proposte (o ad altre che guardino nella stessa direzione) volte a migliorare (nel pieno rispetto della tutela) la circolazione internazionale degli oggetti d’arte.

Per la serie: *intelligenti pauca*.